



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante “Legge quadro in materia di formazione professionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante “interventi urgenti a sostegno dell’occupazione;

VISTO il R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (CE) 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento n. 1784/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE), che, sulla base dell’art. 26 del Regolamento (CE) n. 1034/2013 del Parlamento europeo del 13 dicembre 2013, continua a disciplinare i relativi interventi approvati dalla Commissione al 31 dicembre 2013, nonché gli atti normativi ad essi connessi e le operazioni conseguenti fino alla loro chiusura;

VISTO il Regolamento (CE) 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTO l’articolo 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell’11 luglio 2006, che prevede che lo Stato membro possa designare uno o più Organismi Intermedi per lo svolgimento di una parte o della totalità dei compiti dell’Autorità di Gestione (di seguito, denominata “AdG”), e l’articolo 60 che specifica le funzioni dell’AdG;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1303/2013 che ha abrogato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Regolamento (CE) n. 1083/2006, prevedendo, all'art. 152, che le predette disposizioni continuano a disciplinare i relativi interventi approvati dalla Commissione al 31 dicembre 2013, nonché gli atti normativi ad essi connessi e le operazioni conseguenti fino alla loro chiusura;

VISTO il Regolamento (CE) n. 539/2010 del 16/06/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

VISTO il DPR 196 del 3/10/2008 “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione”;

VISTO il Regolamento (CE) 284/2009 del 7/04/2009 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 3329 del 13 luglio 2007 e successiva modifica C(2008) n. 4697 del 4 settembre 2008, con la quale è stato approvato il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013;

VISTO il Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione, del 1 settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n.1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTA la Delibera CIPE del 22 dicembre 2006 n. 174 di approvazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2012) n. 5696 del 09.08.2012 recante modifica del Programma Operativo Nazionale “Governance e Azioni di Sistema” - CCI 2007 IT 051 PO 006, Obiettivo 1 “Convergenza”, a titolarità del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale adottato con decisione C (2007) n. 5761

del 21 novembre 2007 e da ultimo modificato con decisione C (2011) n. 7365 del 14.10.2011;

VISTO l'articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera CIPE del 15 giugno 2007 n. 36 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

VISTA la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N).";

VISTA la Circolare n. 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, "Costi ammissibili per enti in house" pubblicata in Gazzetta Ufficiale N. 11 del 15 Gennaio 2011;

VISTA la Delibera CIPE n. 1 del 11 gennaio 2011, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 07-04-2011 relativa a "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013";

VISTO il D.P.C.M. n.121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2014 ed in particolare l'art. 9 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO il provvedimento registrato in data 29 ottobre 2014, foglio 4886, adottato in esito all'entrata in vigore del predetto D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, con il quale il dott. Salvatore PIRRONE è stato incaricato per il periodo dal 9 settembre 2014 all'8 settembre 2017 - ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5 bis, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni - della titolarità della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

CONSIDERATA la nota prot. n. 17/III/0011116 del 16/06/2010 con la quale l'AdG ha comunicato l'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, in sede di riunione del 27/05/2010, della proposta di modifica non sostanziale che vede l'allargamento dei beneficiari agli organismi intergovernativi e agli Enti pubblici nell'ambito dell'asse A – Adattabilità e dell'Asse B – Occupabilità;

VISTO l'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 99 del 9 agosto 2013, che istituisce, nel

limite delle risorse di cui ai commi 12 e 16, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori fino a 29 anni di età in possesso di determinati requisiti previsti dall'articolo 1 del Decreto Legge n. 76/2013 e attribuisce, in via esclusiva, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), come riportato nell'art. 1, comma 14, del Decreto Legge n. 76/2013 la gestione dell'Incentivo, sia per quanto concerne il procedimento di riconoscimento sia per quanto ne concerne la fruizione;

CONSIDERATO che l'INPS è un ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che gli interventi di cui al suddetto art. 1 del Decreto Legge n. 76/2013, sono individuati conformemente ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e alle norme comunitarie e nazionali applicabili e rispettano le indicazioni del PON in materia di aspetti trasversali;

CONSIDERATO che gli incentivi per nuove assunzioni di lavoratori giovani, come regolati dal Decreto Legge n. 76/2013, sono misure ammissibili e coerenti con le finalità dell'Asse B – "Occupabilità" – obiettivo specifico 2.1 Migliorare l'efficienza, l'efficacia, la qualità e l'inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro del PON GAS;

CONSIDERATO il paragrafo 6 "Disposizioni Finanziarie" del PON GAS, Obiettivo 1 "Convergenza", che prevede la possibilità di attribuire le spese sulla base del criterio dei destinatari, ove gli interventi si rivolgano esplicitamente ed esclusivamente a Organismi e Soggetti appartenenti al pertinente obiettivo comunitario;

CONSIDERATO che l'INPS è stato individuato quale Organismo Intermedio del PON GAS Obiettivo 1 "Convergenza" mediante procedura scritta ai sensi dell'art. 4 del regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del PON GAS, avviata con nota prot. n. 39/26167 del 23/12/2015 e conclusasi con nota prot. n. 39/26482 del 31/12/2015;

CONSIDERATA la nota prot. n. 6056 del 20 aprile 2016 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione ha comunicato all'INPS l'estensione del periodo di riferimento degli incentivi e la definizione del periodo di validità della spesa;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 428/II/2015 del 29 dicembre 2015 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il progetto presentato dell'INPS per l'attuazione dell'operazione "Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani" e ha impegnato a tal fine l'importo complessivo di 25.000.000,00 euro (venticinquemilioni/00), a valere sulle risorse del PON GAS Obiettivo 1 "Convergenza" - Asse B – "Occupabilità";

TENUTO CONTO che l'operazione "Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani" non ha avuto attuazione.

DECRETA

Articolo 1

1. Si disimpegna l'importo complessivo di 25.000.000,00 euro (venticinquemilioni/00) inizialmente assegnati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'attuazione dell'operazione "Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani" a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale "Governance e Azioni di Sistema" Obiettivo 1 "Convergenza" - Asse B – "Occupabilità", come da tabella seguente:

Totale Impegnato (A)	Totale Rendicontato (B)	Totale Approvato/Riconosciuto (C)	Totale Disimpegnato (D)=(A)-(C)
25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00

Roma, addì

Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)